

Allegato 6 - Procedura di prova per la verifica della dissipazione dell'energia

Allegato 7 - Determinazione della dimensione «a» delle discontinuità dei poggiatesta

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica ai dispositivi poggiatesta conformi a uno dei tipi di cui al punto 2.2 ⁽¹⁾.

1.1.1. Esso non si applica ai dispositivi poggiatesta che possono essere montati sugli strapuntini o sui sedili rivolti verso il lato o verso la parte posteriore.

1.1.2. Esso si applica agli schienali dei sedili quando sono progettati in modo da servire anche come poggiatesta quale definito al punto 2.2.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. «tipo di veicolo»: una categoria di veicoli a motore che non differiscono tra loro in quanto a caratteristiche essenziali quali:

2.1.1. le linee e le dimensioni interne della carrozzeria che costituisce l'abitacolo;

2.1.2. i tipi e le dimensioni dei sedili;

2.1.3. il tipo e le dimensioni del fissaggio dei poggiatesta e delle parti pertinenti della struttura del veicolo nel caso dei poggiatesta direttamente ancorati alla struttura del veicolo;

2.2. «poggiatesta»: un dispositivo che ha la funzione di limitare lo spostamento all'indietro della testa di un occupante adulto rispetto al tronco, in modo da ridurre il rischio di lesione delle vertebre cervicali di tale occupante in caso di incidente;

2.2.1. «poggiatesta integrato»: un poggiatesta costituito dalla parte superiore dello schienale del sedile. Sono tali i poggiatesta corrispondenti alle definizioni dei punti 2.2.2 e 2.2.3 che possono essere asportati dal sedile o dalla struttura del veicolo solo con l'uso di attrezzi o rimuovendo parzialmente o del tutto il rivestimento del sedile;

2.2.2. «poggiatesta amovibile»: un poggiatesta costituito da un componente separabile dal sedile, progettato per innestarsi ed essere trattenuto nella struttura dello schienale del sedile;

2.2.3. «poggiatesta separato»: un poggiatesta costituito da un componente separato del sedile, progettato per innestarsi e/o essere trattenuto nella struttura del veicolo;

2.3. «tipo di sedile»: una categoria di sedili che, anche se diversi per finitura e colore, non differiscono tra loro in quanto a dimensioni, armatura o imbottitura;

2.4. «tipo di poggiatesta»: una categoria di poggiatesta che, anche se diversi per finitura, colore e rivestimento, non differiscono tra loro in quanto a dimensioni, armatura o imbottitura;

2.5. «punto di riferimento» del sedile («punto H») (cfr. allegato 3 del presente regolamento): il tracciato, su un piano verticale longitudinale rispetto al sedile, dell'asse teorico di rotazione tra la gamba e il tronco di un corpo umano rappresentato da un manichino;

⁽¹⁾ I poggiatesta conformi alle disposizioni del regolamento n. 17 non sono tenuti a essere conformi alle disposizioni del presente regolamento. I sedili dei veicoli appartenenti alla categoria M₂ con una massa massima superiore a 3 500 kg e dei veicoli appartenenti alla categoria M₃, omologati a norma del regolamento n. 80 non sono tenuti a essere conformi alle disposizioni del presente regolamento.

